

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1353

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale del Lazio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1993

Nuove norme in materia di eleggibilità a deputato al
Parlamento e senatore della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. - È noto che il consigliere regionale per candidarsi al Parlamento, deve dimettersi e che, invece, il parlamentare che intenda candidarsi al consiglio regionale è soltanto in posizione di incompatibilità.

Di tale disparità di trattamento si è occupata anche la magistratura, sollevando

eccezione di incostituzionalità davanti alla Corte.

Con il presente disegno di legge, approvato all'unanimità dal Consiglio regionale del Lazio il 16 giugno 1993, si intende stimolare il Parlamento a varare una nuova normativa di riordino complessivo in materia di ineleggibilità degli amministratori locali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I consiglieri regionali, i presidenti delle giunte provinciali, i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, sono eleggibili a deputati e senatori.

2. Gli eletti di cui al comma 1 devono dichiarare per quale carica intendano optare.

3. La dichiarazione va resa rispettivamente alla Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non più tardi del giorno precedente quello della convocazione del ramo del Parlamento di appartenenza.

4. In mancanza dell'opzione nei termini di cui al comma 3, si intende prescelta la carica parlamentare con conseguente decadenza degli altri incarichi.

Art. 2.

1. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.